II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che sopprime, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(83/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE [2], in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1982, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [4], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina ;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE ;

considerando che con decisione 83/74/CEE [5], la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina o di indenni da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco ;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, la Commissione, con decisione 83/117/CEE [6], ha prorogato temporaneamente per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente ;

considerando che, da allora, l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia persiste in talune circoscrizioni e che occorre sopprimere lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina a tali circoscrizioni ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è soppresso per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(5) GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 29.
(6) Gu n. L 76 del 22. 3. 1983, pag. 22.

ALLEGATO

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente idenni da peste suina è soppresso

Regierungsbezirk di Münster.